

DIPARTIMENTO AMBIENTE E TRANSIZIONE ECOLOGICA DIVISIONE QUALITÀ AMBIENTE

U. O. Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici – Ufficio Bonifiche

Prot. *
Torino, *

Tit. 06 Cl. 90 Fasc. 12-2

(* N. protocollo e data in oggetto messaggio PEC/Email)

TRASMESSO VIA MAIL

Spett.le Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali c.a. Vincenzo Murru

6.v, 90.v, 12/2013A/074.fra, 074.arm, 2.sf, 13.vsf, 66.nd

Riferimenti: COMUNICAZIONE PRECEDENTE nota prot. 8394 del 27/08/2024

OGGETTO: Proposte di aree di ricaduta delle compensazioni per consumo di suolo formulate dal Servizio Qualità e Valutazioni Ambientali con nota prot. 8394 del 27/08/2024. Contributo.

Con riferimento a quanto in oggetto, si esprime il seguente contributo relativamente alla tematica bonifiche.

In generale, si possono fornire le seguenti indicazioni relativamente al sito individuato di atterraggio delle compensazioni:

- 1) una volta rimosso qualsiasi manufatto (strada, piazzale asfaltato o in cemento, ...) qualora si rilevasse il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) sulle matrici ambientali, per esempio da evidenze organolettiche, è sempre necessario avviare uno dei procedimenti di bonifica di cui agli articoli 242 commi 1 e 2, 245 comma 2 o 249 del D.Lgs. 152/2006.
- 2) sul sito di interesse deve sempre essere verificata l'applicabilità dell'art. 28 delle NUEA del PRG, prendendo in considerazione in particolare l'uso pregresso del sito, facendo riferimento a quanto descritto al seguente link: http://www.comune.torino.it/ambiente/bonifiche/art28 nuea prg/index.shtml;
- 3) una volta rimossa la pavimentazione, ed eventualmente lo strato di fondazione, in conformità alla normativa sulla gestione dei rifiuti (parte IV del D.Lgs. 152/2006), si avranno fondamentalmente tre scenari in base al materiale sottostante:
 - a) terreno naturale: nessun obbligo di indagini e approfondimenti, nuova copertura o finitura superficiale libera, secondo le previsioni urbanistico-edilizie, fatta salve le verifiche preliminari di cui ai precedenti punto 1) e 2);
 - b) materiale di riporto (definizione all'art. 3 comma 1 del D.L. 2/2012: le matrici materiali di riporto sono costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri." Inoltre le linee guida sui materiali di riporto SNPA 46/2023 annoverano tra gli usi del materiale di riporto anche le fondazioni): poiché si va a deimpermeabilizzare una matrice che potenzialmente potrebbe determinare un inquinamento dei terreni



e dell'eventuale falda acquifera sottostanti, sarà necessario eseguire dei <u>test di cessione</u> su campioni di riporto e, qualora ricorrano i presupposti di cui ai precedenti punti 1) e 2), delle indagini per verificare il rispetto delle CSC applicabili;

- i) in caso di rispetto sia dei limiti previsti per il test di cessione sia dei limiti CSC, vale quanto detto per il caso 3) a);
- ii) in caso di superamento dei limiti del test di cessione e non dei limiti CSC, il materiale di riporto è gestito nell'ambito di un procedimento di bonifica (art. 3 D.L. 2/2012), quindi effettuando un eventuale approfondimento di caratterizzazione, elaborando un'analisi di rischio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee in caso di rimozione della pavimentazione esistente; in caso di esito sfavorevole dell'analisi di rischio, la pavimentazione dovrà essere mantenuta (o rimosso il materiale di riporto) ed eventualmente resa impermeabile se già presente (o rimosso il materiale di riporto) con un opportuno progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente da approvare ai sensi della normativa sulle bonifiche (Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- iii) in caso di superamento dei limiti CSC, il materiale di riporto è gestito nell'ambito di un procedimento di bonifica, quindi effettuando un eventuale approfondimento di caratterizzazione, elaborando un'analisi di rischio per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee in caso di rimozione della pavimentazione esistente e per verificare il rischio sanitario per i fruitori dell'area; in caso di esito sfavorevole dell'analisi di rischio, la pavimentazione dovrà essere mantenuta (o rimosso il materiale di riporto) ed eventualmente resa impermeabile se già presente (o rimosso il materiale di riporto) mediante un opportuno progetto di bonifica o di messa in sicurezza permanente da approvare ai sensi della normativa sulle bonifiche (Titolo V della parte IV del D.Lgs. 152/2006);
- iv) in caso di superamento sia dei limiti per il test di cessione sia dei limiti CSC, il materiale di riporto è gestito nell'ambito di un procedimento di bonifica come nel precedente caso iii).
- c) <u>rifiuti</u>: i rifiuti sono rimossi in conformità alla relativa normativa e sul loro terreno di posa, anche in funzione della natura degli stessi rifiuti rimossi, dovrà essere verificato il rispetto dei limiti CSC applicabili; qualora il terreno di posa sia costituito da materiale di riporto, dovranno essere eseguiti anche i test di cessione e si proseguirà come previsto al precedente punto b) per quanto applicabile.

Relativamente, infine, alle aree proposte di ricaduta delle compensazioni, si comunica che agli atti della U.O. Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici tali aree non ricadono su siti mappati come contaminati o comunque interessati allo stato attuale da procedimenti di bonifica in corso o pregressi con vincoli.

Restando disponibili per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile
U. O. Bonifiche Ambientali e Scarichi Idrici
ing. Donato Fierri
(firmato digitalmente)

Visto
Il Dirigente
Divisione Qualità Ambiente
arch. Lorenzo De Cristofaro
(firmato digitalmente)

6.v, 90.v, 12/2013A/074.fra, 074.arm, 2.sf, 13.vsf, 66.nd